

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 11**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE


DEL SIGNOR

**SILVIO BERLUSCONI**

**parlamentare all'epoca dei fatti**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti**  
**(n. 2934/2014 R.G.N.R. - n. 6862/2014 R.G. GIP)**

**Trasmessa dal Tribunale di Milano**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**  
**il 7 ottobre 2015**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Dott. Donadeo Stefania

(tel. 0254333756 – fax 025460178)

**URGENTISSIMO****AI SENATO DELLA REPUBBLICA  
Richiesta ai sensi dell'art. 6 L.140/2003****OGGETTO: 6862/14 R.G.GIP– 2934/14 R.G.N.R. a carico di Silvio Berlusconi (+altri).**

Con riferimento al procedimento in oggetto indicato si trasmettono gli atti a seguito della richiesta al Senato ai sensi dell'art. 6 L. 140/2003 del Gip dott.ssa Stefania Donadeo datata 01.10.2015.

Si trasmette il fascicolo principale verde contenente:

**ATTI GIP**

- 1) **Notifiche della richiesta al Senato ai sensi dell'art. 6 L. 140/2003 e RICHIESTA al SENATO AI SENSI DELL'ART. 6 L. 140/2003 (pagine 1-23);**
- 2) **Verbale di udienza del 24.09.15, ordinanza ex art. 1 L. n. 1/1948 e memoria (pagine 24 – 54);**
- 3) **Verbale di udienza del 17.09.2015, deleghe, decreto di fissazione udienza e notifiche (pagine 55 – 64);**

**ATTI P.M.**

- 4) **Richiesta P.M. al GIP (pagine 65 - 83);**
- 5) **Nota Sezione Polizia di Stato, busta con all'interno copia manoscritto (pagine 86 -109);**
- 6) **ATTI P.M. (pagine 110 – 171)**
- 7) **BUSTA (CONTENENTE DVD contenente n. 4 file audio e CD).**

Cordialità  
Milano 07.10.2015

**PER RICEVUTA:**

  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giocchino D'Angelo

15



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 2934/14 R.G.N.R.

N.6862/14 R.G.GIP.

RICHIESTA AL SENATO  
AI SENSI DELL'ART. 6 L.140/2003

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

*Dott.ssa Stefania Donadeo*

Esaminati

-Gli atti del procedimento N.6862/14 R.G.GIP. ;

-l'istanza del P.M. di richiedere al Parlamento della Repubblica l'autorizzazione ad utilizzare le seguenti conversazioni telefoniche:

Conversazioni intercettate sull'utenza in uso a GUERRA Barbara disposte con decreto N. 27883/12 RGNR - 839/12 RIT:

1. Prog. 478 del 7.04.2012 (rectius:12.4.'12)
2. Prog. 863 del 20.04.2012
3. Prog. 3999 del 09.07.2012
4. Prog. 5704 del 31.07.2012
5. Prog. 5752 del 31.7.'12 (rectius:1.08.2012)

Conversazioni intercettate sull'utenza in uso a GUERRA Barbara disposte con decreto N. 27883/12 RGNR - 831/12 RIT:

6. Prog. 241 del 16.04.2012
7. Prog. 271 del 21.04.2012
8. Prog. 921 del 27.08.2012
9. Prog. 922 del 27.08.2012

Conversazioni intercettate sull'utenza in uso a BERARDI Iris disposte con decreto N. 27883/12 RGNR - 831/12 RIT:

10. Prog. 2220 del 15.05.2012
11. Prog. 3123 del 22.06.2012
- 12.

-la memoria depositata all'udienza del 24.9.'15 nell'interesse di Berlusconi Silvio

Osserva

Preliminarmente è necessaria una breve disamina della *ratio* della disciplina delle intercettazioni "dirette" e di quelle "indirette" o "casuali" al fine di valutare, nel caso concreto, la riconducibilità



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

16  
foglio nr. 2

delle intercettazioni delle conversazioni cui ha preso parte l'onorevole Silvio Berlusconi al regime dettato dall'art. 6 L.20.6.2003 n. 140.

Invero la disciplina delle intercettazioni indirette di cui all'art. 6 L. 140 /2003 non è immediatamente riconducibile alla previsione dell'art. 68 co. 3 della Costituzione.

Nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, " principio che si pone alle origini della formazione dello Stato di diritto" (sentenza n. 24 del 2004), devono essere necessariamente interpretate nel senso più aderente al testo normativo. Tale esigenza risulta accentuata dal passaggio - avutosi con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di riforma dell'art. 68 Cost. - ad un sistema basato esclusivamente su specifiche autorizzazioni ad acta: un sistema nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa, in pari tempo, i limiti entro i quali esso merita protezione, stabilendo quali connotazioni debba presentare un determinato atto processuale, affinché si giustifichi il nulla osta dell'organo politico (Sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 2007).

Nella specie, dal testo dell'art. 68, terzo comma, Cost. (<<analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza>>) non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle intercettazioni occasionali.

La norma costituzionale invero ha riguardo alle intercettazioni preventive dell'utenza del parlamentare e richiede l'autorizzazione per eseguire l'atto investigativo e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto già espletato.

Tale assunto è confermato, dal fatto che la norma richiama un'autorizzazione <<analoga>> a quella preventiva prevista dal secondo comma dello stesso art. 68 Cost. in rapporto alle perquisizioni personali o domiciliari, all'arresto e alle misure privative della libertà personale. Né l'inciso <in qualsiasi forma> è riferibile al carattere diretto o casuale della captazione; emerge, infatti, dai lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 1993, che fu introdotto dalla Camera dei deputati in sostituzione del riferimento alle << intercettazioni telefoniche e ambientali>>, che compariva nel testo approvato dal Senato della Repubblica il 19 giugno 1993. Nell'intenzione del legislatore costituzionale, dunque, l'espressione <<in qualsiasi forma>> si riferiva unicamente alle modalità tecniche di captazione e ai tipi di comunicazione intercettata e non al carattere <<diretto>> o <<casuale>> della captazione.

Dunque l'art. 68 terzo co. Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo, a proteggerlo dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività possano essere utilizzati per scopi persecutori di condizionamento o estranei alle effettive esigenze di giurisdizione. L'autorizzazione preventiva al ricorso al mezzo di ricerca della prova dell'intercettazione telefonica, ovvero **intercettazione cd. diretta**, risponde all'esigenza di assicurare il corretto potere giurisdizionale nei confronti dell'assemblea parlamentare e non gli interessi sostanziali, quali l'onore, la reputazione, la dignità, la libertà personale, dei singoli membri del Parlamento.

**Il bene protetto dal regime delle intercettazioni telefoniche dirette non si identifica, quindi, con la tutela della riservatezza del parlamentare in quanto tale ma con la tutela del corretto e sereno**



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

17  
foglio nr. 3

svolgimento del mandato elettivo conferito ai parlamentari nell'ambito di una democrazia indiretta. Il diritto alla riservatezza trova, viceversa, riconoscimento e tutela a livello costituzionale nell'art. 15 Cost. secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie previste dalla legge.

Conseguentemente, destinatari della tutela della disciplina delle intercettazioni di parlamentari non sono i parlamentari *uti singuli* ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse la Costituzione intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione nonché la piena autonomia decisionale che non può essere ragionevolmente messa a rischio da indebite ingerenze del potere giudiziario. Ciò spiegherebbe l'irrinunciabilità della garanzia (Corte Cost. n. 9 del 1970).

Orbene, con riferimento alle intercettazioni indirette, di regola è proprio "l'accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto ad escludere che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio o comunque di un uso distorto del potere giurisdizionale volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle funzioni del parlamentare" (Corte Cost. n. 390 del 2007).

Mentre nell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 L. 2003 n. 140 il parlamentare si presenta come diretto destinatario dell'atto investigativo, non necessariamente perché indagato, nell'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 stessa legge il diretto destinatario è soggetto che del tutto casualmente entra in conversazione telefonica con il parlamentare.

Per tale ragione dette intercettazioni sono *casuali o fortuite*. Proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendolo, in tal caso, munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. La casualità della conversazione captata costituisce ostacolo oggettivo all'autorizzazione preventiva e costituisce elemento fondante la richiesta di autorizzazione successiva.

In ogni caso il confine tra intercettazione diretta, per la quale è necessaria l'autorizzazione preventiva, e l'intercettazione indiretta, per la quale è necessaria e sufficiente l'autorizzazione successiva, non deve considerarsi segnato dalla titolarità o disponibilità dell'utenza captata, - ovvero in capo al parlamentare o in capo a terzi - bensì **dalla direzione dell'atto di indagine**: se quest'ultimo è volto in concreto ad accedere nelle sfera delle comunicazioni del parlamentare l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi.

Per tale ragione non si può ritenere che il nulla osta successivo della camera all'utilizzo del mezzo di prova sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva; la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione senza autorizzazione non le utenze del parlamentare bensì **tutte le sue comunicazioni**. Di qui discende la previsione del nulla osta delle camere per le comunicazioni fortuitamente intercettate e per le quali non è stato possibile richiedere la preventiva autorizzazione. **Dall'ambito della garanzia dell'art. 68 terzo comma Cost non esulano dunque le intercettazioni indirette intese come captazioni delle conversazioni del membro del parlamento effettuate ponendo sotto legittimo controllo le utenze di suoi interlocutori.**

Tuttavia la Corte Costituzionale ha inteso dare anche una diversa ratio al regime delle intercettazioni indirette. L'autorizzazione all'utilizzazione dei risultati dell'atto mirerebbe ad impedire che immettendo nel circuito processuale la documentazione dei colloqui casualmente



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

17  
foglio nr. 4

captati si determini una loro divulgazione strumentale (Corte Cost. 390/2007). La camera avrebbe così un potere di sindacato non sull'espletamento o meno del mezzo di ricerca della prova, come è nella logica delle immunità previste dall'art. 68 Cost., ma **sulla gestione processuale di una prova già formata.**

Tale mutamento dell'oggetto del sindacato parlamentare è stato affermato dalla stessa prassi parlamentare in tali termini: *"il paramento sulla base del quale consentire o negare l'autorizzazione delle intercettazioni indirette non può essere il fumus persecutionis bensì, venendo in rilievo il risultato probatorio di un'istruttoria già effettuata, la rilevanza e l'utilizzabilità processuale di tale risultato rispetto all'oggetto dell'accusa"* (in tal senso la relazione della Giunta per le autorizzazioni della camera dei deputati 19.3.'2007).

Ciò detto occorre correttamente valutare la **rilevanza della prova già acquisita** e la direzione dell'atto di indagine nel procedimento nel quale è stata captata la comunicazione di Silvio Berlusconi.

Reputa il Gip che nel caso in esame le intercettazioni delle **conversazioni riguardanti l'onorevole Berlusconi** delle quali si chiede l'autorizzazione successiva all'utilizzazione alla Camera di appartenenza, devono, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, qualificarsi come casuali **non essendo l'atto di indagine originario diretto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare.**

Invero l'indagine in corso risulta originata - come precisato dal P.M. nella richiesta che qui si intende richiamata - dalla trasmissione a questa Procura, da parte del Tribunale di Milano, dei verbali di due processi, tra loro connessi (n. 5657/11 R.G.N.R., 2852/11 R.G. Trib., e n. 19826/11 R.G.N.R., 12668/11 R.G. Trib.).

In particolare, all'esito del dibattimento n. 5657/11 R.G.N.R., 2852/11 R.G. Trib. a carico di Silvio BERLUSCONI, all'epoca Senatore, venivano individuate dal Tribunale ipotesi di delitto di falsa testimonianza a carico di numerosi soggetti - per lo più ragazze frequentatrici abituali di cene e feste presso la dimora dell'imputato - escussi come testimoni, i quali, come argomentato nella motivazione della sentenza, avrebbero dolosamente fornito una versione difforme dal vero su quanto si svolgesse in tali occasioni. Tali testimoni avrebbero negato che le serate in questione erano tutte caratterizzate dalla presenza di numerose ragazze che offrivano prestazioni sessuali a pagamento sia al padrone di casa sia - seppur sporadicamente - ai suoi ospiti.

All'esito del processo n. 19826/11 R.G.N.R., 12668/11 R.G. Trib. a carico degli imputati Emilio FEDE, Dario MORA (detto Lele) e Nicole MINETTI, originato dalle stesse indagini, diversa Sezione del Tribunale di Milano rilevava la falsità delle dichiarazioni di numerosi testi escussi in merito all'attività prostituitiva delle feste a casa di Silvio BERLUSCONI, i quali, analogamente, negavano il tenore prostitutivo di tali serate, e trasmetteva i relativi verbali alla Procura della Repubblica per l'iscrizione degli stessi sia per il reato di falsa testimonianza sia per quello di corruzione in atti giudiziari, individuando in Silvio BERLUSCONI il ruolo del corruttore.

Al fascicolo così originato, veniva poi riunito il fascicolo N.5351/13 R.G.N.R., già archiviato da questo Gip e per il quale è stata disposta la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. sulla scorta dei nuovi elementi emersi dall'attuale procedimento. In seguito all'autorizzazione alla riapertura delle indagini si procedeva a nuova iscrizione, sicché il procedimento riunito risulta iscritto nel marzo 2014. Il fascicolo 5351/13 R.G.N.R. originava da uno stralcio dal procedimento n. 27883/13 R.G.N.R. a carico di altri soggetti per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e reati



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

13  
foglio nr. 5

ambientali. Nell'ambito del procedimento venivano disposte intercettazioni telefoniche che individuavano, tra gli interlocutori più assidui dell'indagato di quel procedimento, anche tale MAGNANO Francesco Calogero, il quale, tra le altre, aveva numerose conversazioni telefoniche con Barbara GUERRA e Iris BERARDI, soggetti noti per il loro coinvolgimento nei processi a carico di Silvio BERLUSCONI, Emilio FEDE, Nicole MINETTI e Dario MORA quali frequentatrici abituali delle feste che si tenevano nella residenza di Arcore.

Dal tenore delle telefonate emergeva come il MAGNANO fosse impegnato in ricerche di immobili da destinare a Barbara GUERRA e Iris BERARDI. **Il ruolo di testimoni di queste ultime nel processo a carico Silvio BERLUSCONI, nonché la figura del MAGNANO quale "uomo di fiducia" dello stesso BERLUSCONI imponeva un necessario approfondimento dell'oggetto delle telefonate al fine di accertare se la contestualità delle trattative immobiliari potesse essere messa in relazione al processo *de quo* e con quali finalità ovvero se vi fossero finalità corruttive.** Si disponeva pertanto l'iscrizione di Francesco Calogero MAGNANO, Barbara GUERRA ed Iris BERARDI (con nomi di fantasia, al fine di evitare improprie fughe di notizie, data la notorietà dei personaggi) per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 ter c.p..

Dall'ascolto delle conversazioni telefoniche di MAGNANO, GUERRA e BERARDI emergeva che vi erano trattative in corso affinché BERLUSCONI elargisse alle due donne somme di denaro e/o donasse loro degli immobili, in espressa correlazione con il processo ormai in corso, in cui le stesse erano state individuate come testimoni di rilevante importanza.

L'interlocutore abituale di Silvio BERLUSCONI era il MAGNANO, il quale, come detto, tutt'oggi rappresenta un punto di riferimento di Silvio BERLUSCONI in materia immobiliare. Quest'ultimo fungeva da tramite tra le due donne e BERLUSCONI, il quale, come è comprensibile, evitava il più possibile di interloquire direttamente con le stesse, si ritiene per il forte sospetto di essere intercettato - sospetto che lo stesso BERLUSCONI esprime nel corso di due conversazioni; nel corso di una terza conversazione, è Barbara GUERRA a ricordare all'interlocutore che è imprudente parlare al telefono di cose compromettenti.

Alcune delle telefonate in esame, tuttavia, intercorrevano tra Barbara GUERRA o - in misura ancora minore - Iris BERARDI e lo stesso BERLUSCONI, circostanza questa del tutto imprevedibile atteso che appariva inverosimile che a processo in corso l'imputato principale prendesse contatti diretti con i testimoni al fine di corromperli. Le intercettazioni delle utenze telefoniche delle ragazze e del Magnano erano da sole sufficienti a comprendere quale fosse la finalità delle elargizioni nei loro confronti da parte del "dottore" e quale potesse essere il loro comportamento nella veste di testimoni del procedimento nei confronti di Silvio Berlusconi più altri.

**Non è stata avvertita dall'autorità giudiziaria la necessità- opportunità di avanzare una richiesta di autorizzazione preventiva alle intercettazioni dirette sulle utenze in uso al Presidente del Consiglio giacché l'atto di indagine non era diretto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi Silvio.** L'atto di indagine era diretto ad entrare nella sfera di comunicazioni delle intercettate e testimoni nel processo in corso a carico di Berlusconi + altri.

Inoltre, a conferma dell'accidentalità delle comunicazioni, la maggior parte dei tentativi delle ragazze di contattare BERLUSCONI andavano "a vuoto", nel senso che BERLUSCONI o si faceva negare, come ritenuto anche dalle due donne, o semplicemente non richiamava dopo che le stesse avevano lasciato richieste in tal senso al centralino di Villa San Martino in Arcore o a quello di Palazzo Grazioli in Roma. Nell'arco di quasi otto mesi, a fronte di quasi 400 tentativi di contatto, le indagate GUERRA e BERARDI riescono ad interloquire con il Parlamentare solo 29 volte.



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 6 <sup>20</sup>

La difficoltà delle indagate ad interloquire con Berlusconi Silvio emerge anche da un video reperito su uno degli *smartphones* sequestrati a Barbara GUERRA il 17 febbraio 2015: la stessa si lamenta con BERLUSCONI, unitamente alla SORCINELLI, del fatto che l'allora Presidente del Consiglio le "rinviase" sempre a SPINELLI e a REDAELLI, i quali, tuttavia, non "comunicavano bene" tra loro.

Delle poche conversazioni, peraltro, ottenute dalle due donne, la maggior parte è apparsa del tutto irrilevante esulando l'oggetto delle stesse dai fatti oggetto di indagine. Altre, sono apparse rilevanti a seguito della riapertura delle indagini conseguente alla trasmissione degli atti alla Procura da parte del Tribunale di Milano all'esito del giudizio. In particolar modo, tra l'aprile e l'agosto 2012, nel pieno svolgimento dell'istruttoria dibattimentale relativa ai processi sopra indicati, sono state intercettate delle telefonate nel corso delle quali, alle pressanti richieste delle ragazze di adempimento degli obblighi di dazione di quanto promesso da BERLUSCONI, quest'ultimo subordina le dazioni concordate all'atteggiamento processuale che avrebbero tenuto le due testimoni oggi indagate, all'epoca costituite parte civili nei suoi confronti.

BERLUSCONI richiede esplicitamente a Barbara GUERRA di convincere Iris BERARDI a revocare la costituzione di parte civile a lui pregiudizievole assumendo un atteggiamento processuale più consono alle esigenze difensive dell'imputato.

In particolare, nel corso della telefonata del 12 aprile Barbara GUERRA, dopo un'iniziale, reiterata insistenza nel richiedere danaro confermava a BERLUSCONI che avrebbe messo "i suoi buoni uffici" per convincere "la matta" ad abbandonare la strada scelta su consiglio del suo avvocato, ossia quella di testimoniare nel processo allora in corso. La "matta" è Iris BERARDI, la cui testimonianza evidentemente preoccupava BERLUSCONI per le sue possibili esternazioni. La ritenuta inaffidabilità di Iris Berardi da parte di Berlusconi emerge chiaramente dalla lettura del diario sequestrato presso l'abitazione della stessa in data 17 febbraio (cfr. allegato).

Gli atti processuali acquisiti attestano che tali pressioni hanno sortito effetto, atteso che Iris BERARDI si sottrarrà volontariamente ai suoi obblighi di testimone, nascondendosi in modo da non ricevere la notifica di convocazione all'udienza, come ampiamente dettagliato nel diario manoscritto dalla giovane donna; diario dal quale si evince ancor più quanto e perché BERLUSCONI dovesse temere la deposizione testimoniale della stessa, atteso che vi si fa esplicito riferimento ad una relazione di tipo prostitutivo tra i due quando la BERARDI era ancora minorenni.

Nel corso della telefonata in esame, BERLUSCONI riferisce esplicitamente della sua preoccupazione in ordine al fatto che la BERARDI dichiarò pubblicamente ed esplicitamente di essere una prostituta.

Il 16 di aprile BERLUSCONI chiama Barbara GUERRA ed è evidentemente preoccupato per "notizie strane", giunte al suo orecchio, relative ad Iris BERARDI: le successive conversazioni chiariranno che le preoccupazioni sono, ancora, relative alla testimonianza della stessa.

Nel corso della telefonata del 20 aprile BERLUSCONI otteneva dalla GUERRA conferma che Iris BERARDI fosse stata convinta ad andare insieme alla GUERRA stessa dall'avvocato "per fare quella cosa" che, evidentemente, sbloccherà le elargizioni promesse dal BERLUSCONI.

L'atteggiamento di BERLUSCONI, fortemente deciso ad adempiere alle promesse economiche soltanto dopo che avrà ottenuto assicurazione dalle stesse in ordine alla loro testimonianza, è confermato anche dalla telefonata del 9 luglio, in cui Barbara GUERRA, di ritorno da un lungo weekend in Sardegna, reiterava la richiesta di acquisto di una casa a suo favore, evidentemente pagata da BERLUSCONI. La GUERRA insisteva perché il BERLUSCONI le facesse avere quanto



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

21

foglio nr. 7

meno il denaro necessario per addivenire al contratto preliminare, e l'uomo tergiversava, facendo notare come la stessa *"non fosse più testimone"*; circostanza processualmente vera, atteso che il Pubblico Ministero aveva rinunciato alla sua testimonianza. La GUERRA ribadiva come *"nell'altro processo"* (ossia quello a carico di FEDE, MORA e MINETTI) fosse ancora testimone e BERLUSCONI reagiva con evidente irritazione, chiarendo alla sua interlocutrice come il non aver ancora definito la revoca della costituzione di parte civile significasse con chiarezza, per chiunque, che vi erano stati rapporti sessuali a pagamento con lo stesso BERLUSCONI. Quest'ultimo non esitava ad ordinare alla GUERRA, proponendolo come uno spassionato consiglio, di revocare assolutamente la costituzione di parte civile, concludendo la telefonata in maniera sbrigativa, rinviando ulteriormente il pagamento promesso.

Il **21 di aprile** BERLUSCONI chiamava Barbara GUERRA incalzandola nuovamente sulla revoca della costituzione di parte civile, sua e della BERARDI. Da tale conversazione emerge in modo palese che i benefici economici che la ragazza poteva ricavare dalla sua relazione con Silvio BERLUSCONI erano strettamente connessi alla sua *"lealtà processuale"*. A fronte di una richiesta di contribuzione economica avanzata dalla GUERRA, BERLUSCONI continuava a negargliela finché *"quella cosa lì"* non fosse stata fatta. Inoltre, la circostanza che oggetto delle richieste fosse anche la donazione di una casa, promessa a Barbara GUERRA, si evince dall'esplicito riferimento fatto, nel corso della telefonata stessa, ad un appuntamento con l'architetto Ivo Maria Redaelli.

Nel corso di una conversazione successiva **31 luglio** veniva nuovamente fatto riferimento ad un appuntamento ad Arcore tra la GUERRA, la BERARDI, l'odierna coindagata Alessandra SORCINELLI ed Ivo Redaelli; appuntamento al quale, peraltro, BERLUSCONI non si era presentato.

La GUERRA e la SORCINELLI sono state poi destinatarie, a titolo di comodato gratuito definito ultraventennale di due ville del valore di circa un milione di euro l'una, edificate proprio dall'architetto Ivo Maria Redaelli e da questi vendute a BERLUSCONI perché quest'ultimo ne facesse oggetto di regalia alle due ragazze. Dette circostanze si evincono dalle sommarie informazioni rese da Ivo Maria REDALLI in data 01.01.2012, nonché da quanto riferito da Giuseppe SPINELLI in data 01.01.12 ( cfr. verbale agli atti): peraltro, il rag. SPINELLI confermava che la forma del comodato *"lungo"* viene utilizzata da BERLUSCONI in luogo e con la funzione della donazione.

Il primo di agosto Barbara GUERRA chiamava ancora BERLUSCONI, dopo un altro weekend in Sardegna. Oggetto della telefonata era, come sempre, una pressante richiesta di denaro che la GUERRA avanzava a favore suo e della SORCINELLI per potersi consentire una *"meritata"* vacanza di un mese/un mese e mezzo: richiesta accolta da BERLUSCONI, che invitava la GUERRA a *"recarsi da Spinelli"*, espressione questa che indicava e indica tutt'oggi che verrà fornito all'interlocutore denaro contante, come emerge dalle annotazioni effettuate e dalle sommarie informazioni rese dallo stesso SPINELLI. Come emerso dai riscontri contabili effettuati sui conti correnti, BERLUSCONI conferiva alla GUERRA anche ulteriori 20.000,00 euro, pagati in data 23 agosto 2012 con bonifico.

Appaiono rilevanti anche due telefonate fatte da BERLUSCONI ad Iris BERARDI. Nella conversazione risalente al 15 maggio 2012, BERLUSCONI si informa se la giovane donna abbia trovato un lavoro, ottenendo come risposta che la stessa - cui era stato proposto di fare la centralinista presso una società riconducibile all'imputato - non era disposta a lavorare per mille euro al mese, e che trovava l'impegno richiesto troppo gravoso. BERLUSCONI si impegnava a trovarle qualcosa di più appetibile, riferendosi anche ad un contratto che la stessa aveva con



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

22  
foglio nr. 8

Mediaset, contratto che nel corso delle indagini si è appurato essere stato del tutto fittizio, atteso che al pagamento degli stipendi non è corrisposta alcuna attività lavorativa.

Infine, nella conversazione intercorsa il 22 di giugno BERLUSCONI prometteva alla BERARDI un aiuto economico per l'acquisto di un pulmino.

Dunque le conversazioni appaiono rilevanti ai fini del giudizio nonchè casuali per i motivi illustrati ed alla luce dei parametri enunciati dalla Corte delle leggi non era prevedibile che si sarebbe intercettato il Parlamentare; l'atto di indagine non era diretto ad entrare nella sfera delle comunicazioni del parlamentare e non vi era alcun obbligo, dunque, di chiedere alla competente Giunta l'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 4 della L. 140/2003.

Occorre inoltre osservare che, coerentemente con quanto affermato in premessa, la disciplina delle comunicazioni telefoniche con un parlamentare non mira a tutelare la persona del parlamentare e la sua riservatezza ma il buon funzionamento delle funzioni esercitate dal parlamentare stesso che rappresenta il cittadino elettore. L'autorizzazione mira a preservare la funzionalità, l'integrità di composizione, e la piena autonomia decisionale del Parlamento rispetto ad eventuali indebite ingerenze del potere giudiziario.

Nel caso in esame l'autorizzazione preventiva- legittimamente non avanzata- avrebbe avuto la finalità di valutare appunto "l'ingerenza del potere giudiziario sugli altri poteri dello Stato" al fine di reputarle debite o indebite e, conseguentemente, al fine di autorizzare le intercettazioni delle utenze in uso al parlamentare.

Viceversa la richiesta odierna e, successiva alla trasmissione degli atti in Procura da parte dei collegi giudicanti, giunge in un momento in cui Silvio Berlusconi è stato dichiarato decaduto dalla carica di Senatore ed in ogni caso, come sopra detto, quando le eventuali indebite ingerenze già avrebbero prodotto i loro effetti nella passata legislatura.

E' vero che l'autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni, a mente dell'art. 6 L. 140/2003, è necessaria anche nei confronti di colui che rivestiva al momento della captazione della carica di parlamentare; ma è altresì incontestabile che l'autorizzazione successiva, a differenza di quella preventiva, dovrebbe intervenire oggi in un momento in cui l'interessato non svolge più la funzione di parlamentare della Repubblica Italiana. Dunque alla luce della ratio della normativa in vigore non dovrebbero esservi elementi ostativi dell'autorizzazione in parola giacchè l'autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni indirette non recherebbe pregiudizio allo svolgimento del mandato elettivo dell'ex Senatore e giacchè le eventuali "indebite intrusioni" si sarebbero già consumate.

Dunque questo Gip alla luce delle esposte considerazioni reputa sussistenti i presupposti per inoltrare al Parlamento la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercorse con persona che al momento della captazione rivestiva la veste di Senatore stante la "rilevanza e l'utilizzabilità processuale delle comunicazioni rispetto all'oggetto dell'accusa".

P.Q.M.

Visto l'art. 6 L. 140/ 2003

**Chiede**

Al Parlamento della Repubblica Italiana l'autorizzazione all'utilizzazione nell'ambito del procedimento N. 2934/14 R.G.N.R. - N.6862/14 R.G.GIP delle conversazioni telefoniche sopra indicate.



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 9

23

**Dispone**

L'immediata trasmissione al Senato della Repubblica della presente ordinanza e degli atti trasmessi dal Procuratore della Repubblica a sostegno della richiesta.

Milano, 1.10.'15

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

*dott. ssa Stefania DONADEO*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 01 OTT. 2015